

2) *nulla in punto di reciproco mantenimento*”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio religioso all'estero nel comune di .
(Repubblica Popolare Cinese) i , trascritto nel registro dello stato civile del comune di Gorizia dell'anno 2003, e si sono separati consensualmente con verbale in data 25 luglio 2012 omologato con decreto del 4 ottobre 2012.

Dall'unione coniugale non sono nati figli.

I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 04/10/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.

Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.

È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..

La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.

Preliminarmente, deve essere affermata la competenza del Tribunale di Gorizia per le ragioni di seguito esposte.

I ricorrenti sono entrambi cittadini italiani residenti nella Repubblica Popolare Cinese.

I medesimi, quindi, non hanno né residenza né domicilio in Italia.

Il Regolamento europeo 2019/1111 all'art. 3 co. 1 lett. b stabilisce che “[s]ono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro [...] di cui i due coniugi sono cittadini” di modo che, alla luce della comune cittadinanza italiana dei ricorrenti, deve essere riconosciuta la competenza dei tribunali italiani in merito alla domanda di divorzio dei ricorrenti.

Con riferimento, tuttavia, al riparto della giurisdizione secondo il criterio della competenza territoriale, ci si trova dinanzi a un vuoto normativo.

Nel codice di rito si rinvencono due disposizioni che disciplinano l'attribuzione della competenza per territorio. L'art. 473bis.47 c.p.c. stabilisce i criteri per individuare il giudice competente nel caso di domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata non congiuntamente mentre l'art. 473bis.51 c.p.c. disciplina in modo puntuale e specifico il procedimento su domanda congiunta (qual è il caso di specie), stabilendo che la domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'art. 473bis.47 c.p.c. si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

Trattandosi di domanda congiunta, a stretto rigore si dovrebbe applicare l'art. 473bis.51 c.p.c..



Tuttavia, nel caso che ci occupa, i ricorrenti non hanno né residenza né domicilio in Italia.

Ci si trova pertanto nella particolare situazione in cui pur essendo riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano in virtù del Regolamento europeo 2019/1111 non sarebbe tuttavia possibile individuare il giudice italiano competente.

Appare quindi necessario, nell'ottica di un'interpretazione conforme sia al diritto dell'Unione Europea sia alla Costituzione (art. 24), far ricorso alla disciplina generale delle domande di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'art. 473**bis**.47 ultimo periodo c.p.c. attribuisce la competenza a qualunque tribunale della repubblica nel caso in cui sia l'attore sia il convenuto siano residenti all'estero.

Pur non potendosi individuare un attore e un convenuto, proprio perché si tratta di ricorso su domanda congiunta, tale disposizione appare l'unica idonea a permettere ai ricorrenti, cittadini italiani, entrambi residenti all'estero, di incardinare il procedimento per ottenere lo scioglimento del matrimonio dinanzi a (qualsiasi) autorità giurisdizionale italiana.

Può quindi essere affermata la competenza del Tribunale di Gorizia.

Sussistono infine i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio *ex* art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.

Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.

P.Q.M.

il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,

- **dichiara** lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi nel comune di () (Repubblica Popolare Cinese) , trascritto nel registro dello stato civile del comune di Gorizia dell'anno 2003, , C, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- **dà atto** che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- **manda** alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incumbenti di legge.

Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 30/01/2025

Il Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Ponzin

Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi

